CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA FRA LO STATO E LA DITTA PIRELLI E C. DI MILANO

Art. 5 (Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Ministero della Marina)

In seguito di preavviso di non meno di venti giorni dato dalla ditta Pirelli e C. all'amministrazione della Regia Marina, questa porra' a disposizione della Ditta medesima il piroscafo per il servizio dei cavi telegrafici sottomarini per il quale esso abbia preso l'appalto dal Governo Italiano.

In questi casi la Regia Marina avra' obbligo di consegnare il piroscafo pronto per il servizio che esso deve fare e fornito di tutte le dotazioni necessarie.

La Regia Marina fornira' e manterra' a sue spese l'equipaggio necessario che sara' costituito di militari al suo servizio.

Il comando della nave sara' affidato ad ufficiali della Regia Marina.

Sara' obbligo della Regia Marina mantenere gli ufficiali e le persone dell'equipaggio come se la nave fosse impiegata in suo proprio servizio.

Versione in vigore dal 6 maggio 1886, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la Convenzione stipulata fra lo Stato e la ditta Pirelli e C. di Milano
Estremi	Legge 15 aprile 1886, n. 3789
Partizione	Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Ministero della Marina
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1886

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-stipulata-fra-lo-stato-e-la-ditta-pirelli/convenzione-fra-la-ditta-pirelli-e-il-ministero-della-marina-art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it